



# Comune di Pontremoli

Provincia di Massa Carrara

## ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 COMMA 612 L.190/2014) .

N. 11

Seduta del 31-03-2015

L'anno duemilaquindici questo giorno trentuno del mese di marzo alle ore 08:00 in Pontremoli, nella sala consiliare appositamente allestita nelle Stanze del Teatro della Rosa, in seguito ad avviso del Presidente del Consiglio Comunale diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e dal Regolamento, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione Straord. urgenza di Prima convocazione, seduta Pubblica, per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg.:

BARACCHINI LUCIA	A	LECCHINI MICHELE	P
FERRI JACOPO MARIA	P	BISSOLI PAOLO	P
COCCHI PIETRO CAMILLO	P	COZZALUPI MAURO	P
CORCHIA GIANMARCO	P	SCATENA ROLANDO	P
CROCETTI GIANLUCA	P	MAZZONI FRANCESCO	A
BUTTINI MANUEL	P	LECCHINI MASSIMO	P
CAVELLINI CLARA	A		

Assenti giustificati i Sigg.:

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BUONOCORE PIETRO PAOLO

Il Sig. LECCHINI MICHELE nella sua qualità di PRESIDENTE assume la Presidenza e, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.:

FERRI JACOPO MARIA  
CROCETTI GIANLUCA  
BISSOLI PAOLO

DELIBERA N. 11 Del 31-03-2015	OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 COMMA 612 L.190/2014) .
----------------------------------	--

Conclusasi la discussione sul punto n. 1 all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione:

### **Il Consiglio comunale**

#### **Richiamati:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

#### **Premesso che:**

- dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione";
- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

-il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

-la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

-i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

- anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata; la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

- lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;

-il Piano è stato elaborato dal segretario comunale, che ne ha curato i contenuti sotto il profilo della legittimità, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune;

**Visti** i preventivi pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** ed alla **REGOLARITA' CONTABILE** del presente atto;

## **DELIBERA**

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale.

\*\*\*\*\*

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama il seguente esito:

- Consiglieri presenti, n. 10
- Consiglieri votanti, n.9

- Consiglieri astenuti, n. 1 ( il Cons. Cozzalupi )
- Voti in favore, n.9

Stante tale risultato, il Presidente dichiara approvata la delibera di cui sopra; quindi, indicando apposita votazione, per alzata di mano, ne propone all'Assemblea l'immediata esecutività.

- Consiglieri presenti, n. 10
- Consiglieri votanti, n.9
- Consiglieri astenuti, n. 1 ( il Cons. Cozzalupi )
- Voti in favore, n.9

Stante tale risultato,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to LECCHINI MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BUONOCORE PIETRO PAOLO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08-04-2015

li, \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to RAPETTI ANNA

---

E' copia conforme all'originale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

li, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, DLgs. 267/00);

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

li, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**Comune di Pontremoli**  
**Provincia di Massa Carrara**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 11 DEL 31.03.2015**

**AVENTE AD OGGETTO**

**“PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 COMMA 612 L.190/2014)”**

- Piano di razionalizzazione delle Società partecipate
- Relazione Tecnica

IL PRESIDENTE

LECCHINI MICHELE

---

IL SEGRETARIO GENERALE

BUONOCORE PIETRO PAOLO

---

# Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## I – Introduzione generale

### 1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, la deliberazione consiliare di approvazione del piano operativo e della relazione sono assunte "*su proposta*" proprio del sindaco.

### **3. Attuazione**

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **II – Le partecipazioni dell'ente**

### **1. Le partecipazioni societarie**

Il comune di Pontremoli partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Erp spa con una quota di partecipazione pari 3,26%;
2. Cat spa con una quota di partecipazione pari allo 0,0001%;
3. Terre di Lunaetia srl con una quota di partecipazione pari 15%;
4. Azga Nord spa con una quota di partecipazione pari allo 51%;
5. Acam spa con una quota di partecipazione pari allo 0,00014%;
6. Reti Ambiente spa con una quota di partecipazione pari allo 0,59%;
7. Internazionale Marmi e Macchine spa con una quota di partecipazione pari 0,00003%.

I bilanci dei vari esercizi possono essere visionati sul sito istituzionale del Comune nella sezione trasparenza.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano non essendo quotate nei mercati regolamentati.

### **2. Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che il comune di Pontremoli, partecipa all'Ato acque e rifiuti e alla Società della Salute.

Tali *“forme associative”* non sono oggetto del presente Piano.

### III – Il Piano operativo di razionalizzazione

#### 1. Erp spa

La Società Erp spa è interamente di proprietà di 17 comuni della Provincia di Massa Carrara e si occupa del recupero, manutenzione e gestione amministrativa degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 per la razionalizzazione delle partecipate non obbligano alla soppressione di tali società in quanto gestori di un servizio pubblico .

**E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Erp spa.**

Concludiamo l'analisi dicendo che il numero di dipendenti è maggiore del numero degli amministratori, non esistono altre società che svolgano attività analoghe.

Ulteriori dati:

#### Risultato d'esercizio

2011	2012	2013
+ 40.674 euro	+ 98.778,00 euro	- 385.257,00 euro

#### 2. CAT

La società, già operativa nel settore del trasporto pubblico di persone ha assunto la qualifica di holding di partecipazioni ed immobiliare a seguito del conferimento dell'azienda in ATN SRL avvenuta nel settembre 2009.

L'attivo aziendale è infatti pressoché integralmente rappresentato dagli immobili di Massa, via Catagnina e di Carrara, via Giovanpietro nonché dalla partecipazione del 65% in ATN SRL.

Le difficoltà finanziarie unitamente alla mancanza di offerte per la vendita degli attivi aziendali hanno determinato la decisione di porre in liquidazione la società (04.07.13) e quindi presentare un ricorso per concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. RD 167/42 (12.08.13).

Dal 12.08.13 la società è quindi in concordato preventivo che il Tribunale di Massa ha affidato nelle mani del prof. Stefano Garzella quale Commissario Giudiziale.

Nel dicembre 2014 si è preso atto del fatto che i creditori hanno approvato il concordato e quindi si è in attesa dell'omologa e della conseguente nomina di un liquidatore giudiziale.

Una volta che il concordato sarà omologato, il liquidatore giudiziale avvierà la vendita dei beni e con il ricavato pagherà i creditori secondo l'ordine dei privilegi.

Una volta completata la liquidazione e la ripartizione si procederà con la cancellazione della società. Gli uffici della società riportano che la procedura terminerà in quattro anni.

**Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.**

#### Risultato d'esercizio

2011	2012	2013
-2.912.389,00	-975.196,00	- 2.405.021,00

#### 3. Terre di Lunaetia srl

La società nasce con l'obiettivo di promuovere, coordinare e attuare iniziative di rilancio produttivo, turistico e culturale.

La società pubblico-privata è costituita da 8 comuni e 3 privati:

- Comune di Pontremoli
- Comune di Brugnato
- Comune di Calice al Cornoviglio
- Comune di Deiva Marina
- Comune di Levanto
- Comune di Mulazzo
- Comune di Rocchetta di Vara
- Comune di Sesta Godano
- Società Skay sas
- Occhio Blu.Levanto Informa
- Zuccherò&Fornaciari Music srl

La società non è attiva.

Intenzione dell'amministrazione è di **dismettere** la quota di partecipazione in quanto non indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali come già disposto con la deliberazione del C.C. n. 12 del 12.05.2010.

Più volte dalla suddetta data è stato chiesto all'Amministratore di convocare l'Assemblea dei Soci per mettere in liquidazione la società. L'Amministrazione si impegna entro il 31.12.2015 a mettere in atto ogni azione per la dismissione della partecipazione.

#### **4. Azga Nord spa**

La società ha gestito il servizio idrico integrato del Comune di Pontremoli dal 1991.

La società è in liquidazione dal 20.12.2010 ma ha continuato ad operare per l'Ente sino al 30.06.2013. Dal 01.07.2013 la gestione del servizio è definitivamente trasferita alla Soc. Gaia spa con provvedimento dell'Autorità Idrica.

La procedura di liquidazione potrà concludersi solo dopo l'avvenuta definizione delle modalità di pagamento delle partite debitorie con la società Gaia Spa, attuale gestore del servizio idrico integrato, e della definitiva stipula del contratto di cessione del ramo di azienda.

#### **Risultato d'esercizio**

<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
- 171.000 euro	- 222.624 euro	- 306.066 euro

**Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.**

#### **5. Acam spa**

Acam S.p.A., è oggi una holding a capitale di proprietà per l'85,62% di Enti locali e per il 14,38% di Liguria Patrimonio srl. che si occupa di ciclo integrato rifiuti, acque, distribuzione gpl e gas metano, gestione calore. La partecipazione del Comune di Pontremoli è di 4 azioni ed era stata acquisita quando l'Ente affidò con delibera di G.C. n.128 del 18.08.2000 ad Acam il servizio di gestione calore degli immobili pubblici. Attualmente la Società ha ancora la gestione calore degli immobili comunali ma qualora il servizio passi ad altro gestore la partecipazione si ritiene possa essere dismessa.

#### **Risultato d'esercizio**

<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
- 55.581.798 euro	- 2.729.746 euro	+2.951.418 euro

#### **6. Internazionale Marmi e Macchine spa**

La società opera nel settore lapideo mondiale.

La partecipazione dell'Ente non è indispensabile al perseguimento delle finalità

Istituzionali, è intenzione dell'amministrazione di **dismettere** la quota di partecipazione in quanto non indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali come già disposto con la deliberazione del C.C. n. 12 del 12.05.2010.

L'Amministrazione si impegna entro il 31.12.2015 a mettere in atto ogni azione per la dismissione della partecipazione.

#### **Risultato d'esercizio**

<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
+ 4.121 euro	+ 12.906 euro	+ 17462 euro

### **7. Reti Ambiente spa**

Reti Ambiente s.p.a è una società mista a prevalente capitale pubblico, costituita il 16.12.2011 per l'affidamento del servizio integrato di gestione dei R.U. nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa". La società al momento è costituita esclusivamente dagli Enti locali e ha per oggetto lo svolgimento in favore dei comuni soci di tutti i servizi e le attività preparatorie, organizzative accessorie e strumentali al successivo ampliamento del suo capitale ad un socio industriale che dovrà avere le caratteristiche necessarie per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica.

La società ha sede presso il Comune di Pisa.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 per la razionalizzazione delle partecipate non obbligano alla soppressione di queste società in quanto propedeutiche alla gestione di un servizio pubblico.

#### **Risultato d'esercizio**

<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
non disponibile	- 31.261,00 euro	+ 4.934,00

## Relazione tecnica

### 1. Erp spa

La Società Erp spa è interamente di proprietà di 17 comuni della Provincia di Massa Carrara e si occupa del recupero, manutenzione e gestione amministrativa degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 per la razionalizzazione delle partecipate non obbligano alla soppressione di tali società in quanto gestori di un servizio pubblico.

Il numero di dipendenti è maggiore del numero degli amministratori, non esistono altre società che svolgano attività analoghe.

La partecipazione del Comune nella Società è pari a 3,26% del Capitale sociale.

Ulteriori dati:

#### Risultato d'esercizio

2011	2012	2013
+ 40.674 euro	+ 98.778,00 euro	- 385.257,00 euro

### 2. CAT spa

La società, già operativa nel settore del trasporto pubblico di persone ha assunto la qualifica di holding di partecipazioni ed immobiliare a seguito del conferimento dell'azienda in ATN SRL avvenuta nel settembre 2009.

L'attivo aziendale è infatti pressoché integralmente rappresentato dagli immobili di Massa, via Catagnina e di Carrara, via Giovanpietro nonché dalla partecipazione del 65% in ATN SRL.

Le difficoltà finanziarie unitamente alla mancanza di offerte per la vendita degli attivi aziendali hanno determinato la decisione di porre in liquidazione la società (04.07.13) e quindi presentare un ricorso per concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. RD 167/42 (12.08.13).

Dal 12.08.13 la società è quindi in concordato preventivo che il Tribunale di Massa ha affidato nelle mani del prof. Stefano Garzella quale Commissario Giudiziale.

Nel dicembre 2014 si è preso atto del fatto che i creditori hanno approvato il concordato e quindi si è in attesa dell'omologa e della conseguente nomina di un liquidatore giudiziale.

Una volta che il concordato sarà omologato, il liquidatore giudiziale avvierà la vendita dei beni e con il ricavato pagherà i creditori secondo l'ordine dei privilegi.

Una volta completata la liquidazione e la ripartizione si procederà con la cancellazione della società. Gli uffici della società riportano che la procedura terminerà in quattro anni.

La partecipazione del Comune nella Società è pari a 0,0001% del Capitale sociale e determina una partecipazione indiretta nella società ATN Srl.

#### Risultato d'esercizio

2011	2012	2013
-2.912.389,00	-975.196,00	- 2.405.021,00

### 3. Terre di Lunaetia srl

La società nasce con l'obiettivo di promuovere, coordinare e attuare iniziative di rilancio produttivo, turistico e culturale.

La società pubblico-privata è costituita da 8 comuni e 3 privati:

- Comune di Pontremoli (partecipa per il 15%)
- Comune di Brugnato
- Comune di Calice al Cornoviglio
- Comune di Deiva Marina
- Comune di Levanto
- Comune di Mulazzo
- Comune di Rocchetta di Vara
- Comune di Sesta Godano
- Società Skay sas
- Occhio Blu.Levanto Informa
- Zucchero&Fornaciari Music srl

La società non è attiva.

#### **4. Azga Nord spa**

La percentuale di partecipazione dell'Ente è pari al 51% del Capitale Sociale.

La società ha gestito il servizio idrico integrato del Comune di Pontremoli dal 1991.

La società è in liquidazione dal 20.12.2010 ma ha continuato ad operare per l'Ente sino al 30.06.2013. Dal 01.07.2013 la gestione del servizio è definitivamente trasferita alla Soc. Gaia spa con provvedimento dell'Autorità Idrica.

La procedura di liquidazione potrà concludersi solo dopo l'avvenuta definizione delle modalità di pagamento delle partite debitorie con la società Gaia Spa, attuale gestore del servizio idrico integrato, e della definitiva stipula del contratto di cessione del ramo di azienda.

#### **Risultato d'esercizio**

<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
- 171.000 euro	- 222.624 euro	- 306.066 euro

**Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.**

#### **5. Acam spa**

Acam S.p.A., è oggi una holding a capitale di proprietà per l'85,62% di Enti locali e per il 14,38% di Liguria Patrimonio srl. che si occupa di ciclo integrato rifiuti, acque, distribuzione gpl e gas metano, gestione calore. La partecipazione del Comune di Pontremoli è di 4 azioni ed era stata acquisita quando l'Ente affidò con delibera di G.C. n.128 del 18.08.2000 ad Acam il servizio di gestione calore degli immobili pubblici. Attualmente la Società ha ancora la gestione calore degli immobili comunali ma qualora il servizio passi ad altro gestore la partecipazione si ritiene possa essere dismessa.

La percentuale di partecipazione dell'Ente è pari al 0,00014% del Capitale sociale e determina una partecipazione indiretta nelle diverse società del gruppo.

#### **Risultato d'esercizio**

<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
- 55.581.798 euro	- 2.729.746 euro	+2.951.418 euro

## **6. Internazionale Marmi e Macchine spa**

La società opera nel settore lapideo mondiale.

La partecipazione dell'Ente non è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali.

La percentuale di partecipazione dell'Ente è pari al 0,00003% del Capitale sociale e determina una partecipazione indiretta nella società Carrara Fiere Srl.

### **Risultato d'esercizio**

<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
+ 4.121 euro	+ 12.906 euro	+17.462 euro

## **7. Reti ambiente s.p.a**

Reti Ambiente s.p.a è una società mista a prevalente capitale pubblico, costituita il 16.12.2011 per l'affidamento del servizio integrato di gestione dei R.U. nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa". La società al momento è costituita esclusivamente dagli Enti locali e ha per oggetto lo svolgimento in favore dei comuni soci di tutti i servizi e le attività preparatorie, organizzative accessorie e strumentali al successivo ampliamento del suo capitale ad un socio industriale che dovrà avere le caratteristiche necessarie per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica.

La società ha sede presso il Comune di Pisa.

La partecipazione del Comune nella Società è pari a 0,59% del Capitale sociale.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 per la razionalizzazione delle partecipate non obbligano alla soppressione di queste società in quanto propedeutiche alla gestione di un servizio pubblico.

### **Risultato d'esercizio**

<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
non disponibile	- 31.261,00 euro	+ 4.934,00

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Dott.ssa Gaia Angella